



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 19-12-2017

N. 198 del Registro Generale

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE ANNO 2017

PREMESSO che

- il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.1.2004, si articola in risorse:

a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che :

b.1.) presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;

b.2.) devono essere previste in bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

Dato che la Giunta Comunale ad oggi non ha dato linee di indirizzo in ordine alla costituzione e all'utilizzo del fondo 2017 e che quindi, ai fini della costituzione del fondo, ci si attiene alle sole disposizioni normative, riservando ad un successivo atto l'integrazione dello stesso in ragione di quanto deciso dalla Giunta;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018, con individuazione delle risorse per la contrattazione decentrata;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

RICHIAMATE le indicazioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :” le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo”;

VISTE in merito:

- la nota n. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente ,costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010;
- la circolare della RGS n. 16 del 02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni per la compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito :
 - a) la differenza tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo;
 - b) la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;
 - c) la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all'anno successivo;
 - d) la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9 , comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;
- il parere ARAN n. 0023668 del 30/10/2012 “ *somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente* “ che , riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che :
 - “*Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;*
 - *Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;*
 - *Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio (risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse art. 15, comma 1 , lett. k) ;*
 - *Ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;*
 - *Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo (es. i risparmi per assenze per malattia);*
 - *Le risorse destinate “una tantum” all'anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.,122/2010 (non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);*

Considerato che il Comune nell'anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale dell'anno 2009;

Dato atto che:

- dall'anno 2017 sono avvenute cessazioni per n. 2 unità di personale e pertanto è stata effettuata la proporzionale decurtazione del fondo in tal senso;

- nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2017 non sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) vista l'incertezza normativa dell'applicazione e dei limiti di spesa di riferimento;

Visto il proprio provvedimento n. 172 R.G. del 29.12.2016, con il quale è stato costituito definitivamente il Fondo Produttività anno 2016;

TENUTO CONTO che il fondo costituito per l'anno 2017, come da prospetto allegato è così costituito:

- parte stabile € 16.977,74;

- parte variabile € 1.525,68

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire il Fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente – ANNO 2017, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa indicato secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui in premessa, fatta comunque salva la loro verifica alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive;

Di quantificare il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2017 in complessivi € 18.503,42, come risulta dal prospetto allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel seguente modo:

- € 16.977,74 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;

- € 1.525,68 art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2017 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative in particolare sugli incentivi per funzioni tecniche.

Di dare informazione del presente atto alle OO.SS e alle RSU;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to MARIKA AIELLI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 03-03-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 03-03-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Ricci Alessandra

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 03-03-2018

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI